



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 182 LEGISLATURA N. IX

delibera
264

DE/VP/SPA 0 NC
 Oggetto: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - DM (MIPAAF) n. 4907 del 13 Febbraio 2018 Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche, siccità dal 21/03/2017 al 21/09/2017. Modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole

Prot. Segr. 275

Martedì 6 marzo 2018, presso la sala adiacente l'aula consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- ANNA CASINI Vicepresidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Sono assenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- MANUELA BORA Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - DM (MIPAAF) N. 4907 DEL 13 Febbraio 2018 Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche, siccità dal 21/03/2017 al 21/09/2017. Modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare le modalità e le procedure degli "Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla siccità del periodo dal 21/03/2017 al 21/09/2017", ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 102/2004, riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la disponibilità finanziaria per gli interventi di cui al primo punto, ai sensi del comma 3, art. 6, del d.lgs n. 102/2004, è individuata, con successivo atto di riparto, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Certiscioni
Il Vicepresidente

(Anna Casini)

110



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione europea n. 1857/2006;
- Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale nell'ambito del Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale del MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015 recante disposizioni applicative del decreto legislativo n. 102/2004 e ss. mm. e ii. coerentemente con il Regolamento UE n. 702/2014;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese";
- D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";
- DGR n. 1592 del 28/12/2017 "D.lgs 29 marzo 2004, n. 102 – d.l. 20 giugno 2017, n. 91, e relativa legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione – Proposta al MIPAAF di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per la siccità verificatasi nel periodo primaverile ed estivo 2017 sull'intero territorio regionale"
- DM MIPAAF n. 4907 del 13 Febbraio 2018 "Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche dal 21/03/2017 al 21/09/2017.

Motivazione

Il d.lgs 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/08, prevede l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) in agricoltura qualora si verificano, e siano riconosciuti tali, eccezionali eventi atmosferici, quali: piogge alluvionali, eccesso di neve, gelate tardive, grandinate, siccità, ecc., per il ristoro dei danni che vengono conseguentemente a determinarsi alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola. L'intervento del FSN, nei limiti delle risorse disponibili, avviene secondo le disposizioni applicative emanate con decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015 coerentemente al Regolamento UE n. 702/2014.

Per la siccità del periodo 21/03/2017 al 21/09/2017, la delimitazione delle aree, la stima dei danni e la richiesta di attivazione delle misure di aiuto del FSN è stata effettuata e con DGR n. 1592 del 28/12/2017.

Con DM MIPAAF n. 4907 DEL 13 Febbraio 2018, emanato ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, il MIPAAF ha approvato la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica verificatasi nei territori della Regione Marche dal 21/03/2017 al 21/09/2017. Il DM MIPAAF 4907/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/02/2018.

PR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi del comma 5, art. 5, del d.lgs 102/2004: "Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 3". Tale termine coincide con il giorno 08 aprile 2018 che essendo giorno festivo comporta lo spostamento della scadenza al giorno successivo 9 aprile 2018.

La disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione è definita, ai sensi del comma 3, art. 6, del d.lgs 102/2004, con atto di riparto del Fondo di solidarietà nazionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La procedura per la concessione ed erogazione degli aiuti deve risultare conforme alle norme sugli aiuti di stato e, in dettaglio, al decreto del dirigente della Direzione generale dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 24 luglio 2015, n. 15757, recante disposizioni applicative del DM 29 dicembre 2014 con recepimento delle osservazioni della Commissione europea in relazione alla procedura di riconoscimento di aiuto (SA.42104 e successivamente SA.49425), ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014. Il regime di aiuto SA.49425 (2017/XA) risulta vigente e termina la sua applicabilità il 31/12/2020.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. 102/04, possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, che in conseguenza dell'evento calamitoso riconosciuto, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (produzione media annua).

Il comma 2, articolo 5, del D.Lgs. 102/04, prevede alla lettera a) *contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento.* Il riferimento al Regolamento CE n. 1257/1999 è stato sostituito, ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, alle "zone soggette a vincoli naturali" di cui all'art. 32 del Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Le imprese agricole danneggiate dall'evento avverso della siccità 2017 possono inoltre richiedere le agevolazioni previdenziali di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 2, del d.lgs 102/2004 che sono riconosciute dall'INPS con proprie modalità e criteri (vedi circolare INPS n. 99 del 14 giugno 2013 e ss. mm. e ii. <http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20099%20del%2014-06-2013.htm>).

Il comma 9 dell'art. 25 del Regolamento UE n. 702/2014, riportato nella base giuridica dell'aiuto SA.49425 (2017/XA), prevede che "Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa."

La disponibilità finanziaria per gli interventi di cui al presente, ai sensi del comma 3, art. 6, del d.lgs n. 102/2004, è definita, con successivo atto di riparto, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sulla base dell'assegnazione statale si procederà alla ripartizione tra i diversi beneficiari del FSN e, in applicazione del principio di solidarietà, qualora i fondi non siano sufficienti per l'insieme delle domande ammesse, si procederà alla riduzione proporzionale degli aiuti.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Gianni Ferimanelli)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE

(Francesca Damiani)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE

(Lorenzo Bisogni)

La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Deborah Giraldo)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

REGIONE MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI
ANCONA

D.LGS N. 102/2004 E SS. MM. E II. - DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO DALLA
LEGGE 7 APRILE 2017 N. 45 – DM N. 4907 DEL 13 FEBBRAIO 2018

*Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole danneggiate
dall'avversità atmosferica siccità nel periodo dal 21/03/2017 al 21/09/2017.*

Capitolo finanziario del Fondo di Solidarietà nazionale: Interventi compensativi previsti dal d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii

Intervento: aiuti alle imprese agricole per danni causati alle produzioni agricole ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii.

Obiettivi: contributi finalizzati alla ripresa produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità.

Destinatari degli aiuti: imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola;

Evento atmosferico eccezionale: siccità del periodo 21/03/2017 - 21/09/2017

Dotazione finanziaria: da definirsi con riparto a carico del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Scadenza per la presentazione delle domande: 09 aprile 2018

Responsabile del procedimento:

Responsabile regionale: dott. agr. Gianni Fermanelli
Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it

Sito internet di settore: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Avversit%C3%A0-atmosferiche>

PD



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sommario

1. Definizioni	8
2. Obiettivi e finalità.....	10
3. Ambito territoriale	10
4. Dotazione finanziaria.....	11
5. Condizioni di ammissibilità e Domanda di aiuto.....	11
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	11
5.1.1 <i>Requisiti delle imprese richiedenti</i>	11
5.1.2 <i>Requisiti della domanda di accesso e pagamento dell'aiuto</i>	12
5.2 DANNI ammissibili e non ammissibili all'aiuto.....	14
5.2.1 <i>Danni ammissibili</i>	14
5.2.2 <i>Danni non ammissibili</i>	14
5.3 TIPOLOGIA E PERCENTUALI DI AIUTO	15
6. Presentazione e istruttoria Domanda di aiuto	16
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	16
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	16
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	18
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto.....	20
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	20
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	21
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	21
6.2.4 <i>Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e comunicazione di finanziabilità</i>	22
7. Impegni dei beneficiari.....	22
8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	23

11
PB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile a seguito dell'approvazione delle risultanze istruttorie, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CALAMITÀ NATURALI: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE MISURE di AIUTO DEL d.lgs n. 102/2004 (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura di aiuto costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale delle misure di aiuto.

DOMANDA DI AIUTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento di un determinato regime di aiuto in materia di calamità naturali o di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di

16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

F.S.N.: Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura come disposto ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressoché identiche (si riporta il testo italiano del Reg. (UE) n. 702/2014):

"(14) "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;*
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e*
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"*

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in

coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

PB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici.

P.M.I. o microimprese, piccole e medie imprese: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg UE n 702/2014 del 26/06/2014 della Commissione.

PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di pagamento dell'aiuto.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Al fine della ripresa economica e produttiva, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii. e a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.), sono concessi aiuti alle P.M.I. o microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria in caso di danni alle produzioni, alle strutture e agli impianti produttivi causati da avversità atmosferiche assimilate alle calamità naturali.

Per la siccità del periodo 21/03/2017 - 21/09/2017 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto n. 4907 del 13 febbraio 2018, ha dichiarato per le Marche l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso e l'attivazione degli aiuti del F.S.N. ai fini della ripresa produttiva delle imprese agricole.

3. Ambito territoriale

Gli aiuti del Fondo di Solidarietà Nazionale, di cui al comma 2, art. 5 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., per i danni alle produzioni agricole di cui al DM (MIPAAF) n. 4907 del 13 febbraio 2018, sono riconoscibili su tutto il territorio Regionale.

Rio

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per gli aiuti in questione verrà determinata sulla base della ripartizione periodica delle risorse finanziarie del F.S.N. che il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettuerà ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n 102/2004.

5. Condizioni di ammissibilità e Domanda di aiuto

5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

La concessione e l'erogazione degli aiuti deve essere conforme alle norme sugli aiuti di stato e, in dettaglio, al decreto del dirigente della Direzione generale dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 24 luglio 2015, n. 15757 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8685>), recante disposizioni applicative del DM 29 dicembre 2014 (GU n.82 del 9-4-2015) con recepimento delle osservazioni della Commissione europea in relazione alla procedura di riconoscimento dell'aiuto SA.49425 (2017/XA), ai sensi del Reg. UE n. 702/2014. La durata del regime di aiuto SA.49425 (2017/XA) e delle relative condizioni è prevista fino al 31/12/2020, salvo eventuali proroghe. Le eventuali operazioni successive alla vigenza di detto regime di aiuto saranno sottoposte alle condizioni subentranti.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1.1 Requisiti delle imprese richiedenti

Le imprese richiedenti:

- 1) devono risultare imprese agricole, singole o associate, e cooperative agricole esercenti l'attività di produzione primaria, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- 2) devono avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) devono essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) devono essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);
- 5) devono rientrare nella categoria delle PMI;
- 6) non devono essere imprese in difficoltà (cfr. definizioni);
- 7) non devono essere soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e

PV



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014;

- 8) devono dimostrare la disponibilità delle superfici agricole delle produzioni danneggiate solo se inserite nel fascicolo aziendale nel 2017.

I requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 8 devono essere posseduti con decorrenza antecedente alla data ultima dell'evento eccezionale.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni, in particolare: domande di aiuto PAC (Reg. UE 1307/2013), domande di aiuto PSR (Reg. UE 1305/2013), fascicolo aziendale AGEA, concessioni di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafi specifiche delle produzioni agricole, ecc.

Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 Requisiti della domanda di accesso e pagamento dell'aiuto

Per l'accesso e il pagamento dell'aiuto dovrà essere verificata, individualmente per ciascuna impresa beneficiaria, la condizione che il rapporto tra la perdita di reddito e produzione media annua sia superiore al 30% ossia che $(b-a)/b > 0,30$.

La perdita di reddito, $b-a$, è calcolata sottraendo:

a = produzione dell'anno dell'evento. Rappresenta il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

b = produzione media annua. Rappresenta il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La produzione dell'anno dell'evento è stabilita sulla base dell'ordinamento produttivo, dell'estensione e composizione aziendale dell'anno dell'evento (2017).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La perdita di reddito può essere calcolata a livello della sola produzione delle colture dell'azienda agricola qualora il danno abbia interessato solo la produzione delle colture agrarie. Similmente la perdita di reddito può essere calcolata a livello della sola produzione zootecnica dell'azienda agricola qualora il danno abbia interessato solo la produzione apistica.

Dall'importo della perdita di reddito devono essere detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale; allo stesso tempo la perdita di reddito può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa della medesima avversità.

Qualora i dati delle rese e di prezzi delle produzioni aziendali non siano desumibili dalla documentazione fiscale (di vendita, trasporto a deposito, ecc...) si fa riferimento alle rese benchmark riportate sul sito della banca dati Sian consultabile collegandosi al sito Web <http://www.sian.it/consRese/paiRicerca.do?SINSESSIONID=1519306145094&tab=ricerca> e ai prezzi unitari di mercato, stabiliti annualmente sulla base delle rilevazioni ISMEA, adottati dal MIPAAF ai sensi del comma 5 ter dell'art. 2 del d.lgs 102/2004 reperibili sul sito del ministero <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4617> o della regione <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Avversità-atmosferiche#Presentazione>. Se non presenti nelle banche dati citate, le rese e i prezzi possono essere documentati con apposita relazione tecnico economica che tenga conto della valutazione delle produzioni e dei prezzi praticati nell'area di riferimento (mercuriali, contratti, transazioni di aziende limitrofe, ecc..) o in subordine facendo riferimento alla "Tabella rese e prezzi standard per le attività aziendali" adottata con le disposizioni attuative del PSR Marche, allegata alla dgr n. 551/2009 e ss. mm. e ii.

Il danno da siccità delle produzioni realizzate nelle superfici aziendali situate al di fuori dall'area delimitata dal DM 4907 del 13 febbraio 2018 concorre alla quantificazione del danno totale e alla determinazione dell'intensità di questo sulla produzione media ma non è ammissibile all'aiuto di cui al presente atto.

I dati utilizzati per il calcolo della perdita di reddito devono trovare quindi corrispondenza con la documentazione contabile e fiscale dell'impresa (fatture di vendita, documentazione di trasporto o di conferimento, denuncia di produzione, contabilità IVA, ecc.) oltreché con i dati presenti nelle fonti di certificazione del dato.

Nel calcolo della produzione dell'anno o della media annua non vanno compresi i contributi o le altre integrazioni concesse dall'Unione europea oltreché le produzioni di beni e servizi relativi alle attività connesse dell'impresa agricola come definite al comma 3 dell'art. 2135 del c. c. (agriturismo, attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali di cui al DM 17/06/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, ecc).

PR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5.2 DANNI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI ALL'AIUTO

5.2.1 Danni ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti danni:

1. La perdita di produzione agricola come conseguenza diretta della siccità della primavera-estate 2017, quale avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale riconosciuta dal DM (MIPAAF) n. 4907 del 13/02/2018. All'ammontare della perdita devono essere detratti i costi non sostenuti a causa della riduzione di produzione;
2. Maggiori costi sostenuti e documentati dal beneficiario a causa della medesima avversità.

La perdita di reddito è ammissibile all'aiuto per le produzioni riportate nella sottostante tabella :

Produzioni
GIRASOLE
MAIS
PORTASEME
VITE
FRUTTICOLE
FORAGGERE AVVICENDATE
PRATI PASCOLI
ORTICOLE PIENO CAMPO (a ciclo primaverile estivo)
APICOLTURA

5.2.2 Danni non ammissibili

Non sono ammessi all'aiuto le seguenti voci:

- La perdita di reddito (danno alla produzione) che beneficia o ha beneficiato degli aiuti disposti da altri interventi pubblici ovvero di risarcimenti assicurativi anche diversi da quelli agevolati previsti dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al d.lgs 102/2004;
- la perdita reddito che non abbia superato la soglia del 30% della produzione media annua aziendale;

Handwritten signature and initials



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la perdita di reddito che ecceda il limite dell'importo dei danni subiti dall'imprenditore agricolo in conseguenza diretta dell'evento atmosferico eccezionale di cui al Decreto del Ministro MIPAAF del 13 febbraio 2018, prot. n. 4907;
- la perdita di reddito per danni indiretti come quelli riconducibili alle produzioni di beni e servizi relativi alle attività connesse dell'impresa agricola come definite al comma 3 dell'art. 2135 del c. c. (agriturismo, attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali di cui al DM 17/06/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, ecc);
- la perdita di reddito per produzioni aziendali realizzate al di fuori del territorio regionale delimitato;
- danni alle infrastrutture, strutture, impianti e scorte delle aziende agricole.

5.3 TIPOLOGIA E PERCENTUALI DI AIUTO

Per i danni alle produzioni agricole è possibile richiedere contributi in conto capitale fino all'80% della perdita di reddito accertata con le modalità previste al paragrafo 5.1.2 - (ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs 102/2004). Nelle zone soggette a vincoli naturali, di cui all'art. 31 del Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'intensità massima è del 90%.

Gli aiuti del presente atto sono ridotti del 50% salvo quando sono accordati ai beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa.

I rischi climatici più frequenti sono quelli definiti (avversità di frequenza) nel punto 1.2 dell'allegato 1 al Piano assicurativo 2017 di cui al DM (MIPAAF) n. 31979 del 30/12/2016 (pubblicato su G.U. n° 38 del 15/02/2017 e link MIPAAF <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4617>).

L'aiuto è concesso fino a un massimo di € 50.000,00 per ogni singola impresa agricola beneficiaria.

La somma degli aiuti e degli altri eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione europea o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati (i medesimi per cui è concesso l'intervento), deve essere contenuta nei limiti di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

I contributi in conto capitale, di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs 102/2004, a favore degli aventi diritto saranno erogati sulla scorta della ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato e con riduzione

PR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

proporzionale, in applicazione del principio di solidarietà, qualora non sufficienti per l'insieme delle domande ammesse.

Gli aiuti sono versati entro quattro anni dalla data del 21/09/2017, ultimo giorno del periodo in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

6. Presentazione e istruttoria Domanda di aiuto

6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁽²⁾.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento** su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento** su SIAR degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto può essere presentata **fino al giorno 09 aprile 2018**, termine perentorio. La domanda di aiuto deve essere corredata della documentazione richiesta dal presente atto al paragrafo 6.1.3..

Le imprese agricole possono presentare una sola domanda di aiuto.

Ciascuna domanda di aiuto deve rispettare le condizioni di ammissibilità.

² L. 241/90 art.2

PO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve presentare la seguente documentazione:

- 1) copia delle fatture e delle dichiarazioni IVA annuali da cui è possibile rilevare la produzione ottenuta nell'anno dell'evento e quella ottenuta nel triennio precedente dichiarata in domanda;
- 2) eventuali certificati assicurativi in copia per le colture in produzione nell'anno 2017;
- 3) eventuale relazione tecnico economica con determinazione dei prezzi, rese, maggiori e minori costi delle produzioni danneggiate ai fini della quantificazione del danno e della dimostrazione della sua incidenza;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa (da compilarsi direttamente al momento della redazione della domanda informatica), ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR del dpr 445/2000, attestante:
 - i. che, con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale, l'impresa ha i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ha un numero di Partita IVA attribuito con codice attività agricola, è iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) con codici Ateco agricoli, è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata;
 - ii. il nesso di causalità tra evento atmosferico eccezionale (siccità del periodo 21/03/2017 – 21/09/2017) e danno occorso all'impresa agricola per il quale si chiede l'aiuto;
 - iii. che, per i medesimi danni, è stata/non è stata presentata altra domanda di aiuto presso altri enti;
 - iv. che i dati della produzione annuale riportati in domanda sono corrispondenti ai dati del fascicolo aziendale annuale;
 - v. che non sono state stipulate polizze assicurative in relazione ai danni subiti nella domanda presentata
 - vi. ovvero che per i danni riportati in domanda è stata stipulata polizza assicurativa, presentata denuncia di sinistro e definito eventualmente l'ammontare di indennizzo richiesto;
 - vii. che l'impresa è una P.M.I. ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014;

Pr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- viii. che l'impresa non risulta in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n.702/2014, o che sia divenuta un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi di cui alla presente domanda;
- ix. che l'impresa non è soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014;
- x. che l'impresa ha stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti
- ovvero che non ha stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti consapevole che in questo caso l'aiuto è ridotto del 50%;
- xi. di essere a conoscenza che l'erogazione degli aiuti di cui al DM (MIPAAF) n. 4907 del 13 febbraio 2018 e la loro entità è subordinata all'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- xii. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli eventuali allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

pu
M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di ammissibilità.

Delega, integrazioni e modalità di comunicazione

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della domanda.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata.

Invio di documentazione integrativa

PR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Modalità delle comunicazioni

Si prevede che le comunicazioni al e del beneficiario siano effettuate tramite PEC. Il beneficiario utilizza gli indirizzi PEC delle Strutture decentrate agricoltura provinciali e, se del caso, l'indirizzo regione.marche.pfcsi@emarche.it.

6.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO**6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria**

I controlli amministrativi sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con le domande per i pagamenti diretti Reg. UE n. 1307/2013 e le misure del PSR Reg. UE n. 1305/2013 e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la domanda compri:

- la dimostrazione che l'aiuto richiesto attiene al danno diretto occorso alle produzioni agricole danneggiate dall'evento atmosferico eccezionale (siccità 2017) di cui al DM (MIPAAF) n. 4907 del 13 febbraio 2018 secondo i criteri descritti nel presente documento;
- la dimostrazione del rispetto del possesso delle condizioni di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2;
- la quantificazione del danno alle produzioni danneggiate dall'evento atmosferico avverso.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dalla presente delibera.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla domanda di aiuto e per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità della richiesta di aiuto.

Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda:

- la presentazione oltre i termini;
- la sottoscrizione da parte di persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo, o prive di sottoscrizione;
- la presentazione da parte di soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ dei danni e costi non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCM.

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può avanzare riesame e ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al CCM, alla c.a. del responsabile regionale.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile e comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,

py



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e comunicazione di finanziabilità

A conclusione dell'esito istruttorio della domanda di aiuto, il responsabile regionale del d.lgs n. 102/2004 predisponde l'elenco delle domande ammissibili con i relativi importi di contributo che viene approvato con decreto del dirigente competente dell'attuazione del d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Il decreto è pubblicato nel BURM e nel sito istituzionale della Regione Marche (<http://agricoltura.regione.marche.it/>).

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR;
o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

All'erogazione dell'aiuto si provvede con atto del dirigente competente dell'attuazione del d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii sulla base dell'effettiva disponibilità nel bilancio regionale delle somme trasferite dal MIPAAF.

7. Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, dello Stato, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di supporto alla quantificazione del danno occorso per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
2. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario e a tutta la documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
3. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità³

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il dirigente della Posizione di Funzione competente presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

³ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali